

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 11/02/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento, da estinguersi mediante cessione del quinto della retribuzione, sottoscritto in data 20/06/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del luglio 2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica del presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per far accertare il proprio diritto alla retrocessione della quota non maturata, previo richiamo alla recente sentenza *Lexitor* e da quantificarsi secondo il criterio *pro rata temporis* delle commissioni rete distributiva, dei costi assicurativi e delle spese di istruttoria addebitate e non godute per complessivi euro 953,09 oltre interessi.

L'intermediario, con le controdeduzioni, si oppone alla domanda del ricorrente, eccependo, preliminarmente, la conformità del contratto di finanziamento alla normativa di riferimento *pro tempore* vigente, nonché ai principi fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 1003/2016 che ha sancito la correttezza e la legittimità dei criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata. Eccepisce, dunque, la congruità del rimborso riconosciuto al ricorrente a titolo di commissioni rete distributiva non godute in sede di conteggio estintivo, in conformità delle condizioni generali di contratto (artt.5 e 8) e nell'allegato al contratto denominato "Piano annuale di rimborso di interessi e commissioni". Precisa, altresì, che le commissioni di rete distributiva si riferiscono sia ad attività *up front* che ad attività *recurring* ed il relativo importo riconosciuto in restituzione al ricorrente corrisponde a quanto previsto nel citato Piano, espressamente sottoscritto dal ricorrente, per mensilità corrispondente a quella di estinzione. Parimenti, eccepisce che

anulla è dovuto per gli oneri assicurativi che sono già stati rimborsati al cliente per un importo pari a euro 170,52 superiore a quanto previsto nel “Piano annuale” in corrispondenza della rata in cui è intervenuta l’estinzione anticipata. Eccepisce, infine, la non applicabilità all’unica voce di costo *up front* prevista in contratto, e cioè le spese di istruttoria, della sentenza *Lexitor* poiché il finanziamento *de quo* era già estinto prima della sua pubblicazione ed in ogni caso anche prima della Comunicazione al sistema bancario n. 1463859 del 04/12/2019 con cui la Banca d’Italia ha delineato il perimetro di applicazione delle linee orientative fornite alla luce del nuovo quadro delineatosi a seguito della sentenza del CGUE, riferendosi a contratti in essere e non a quelli già estinti. Nell’esprimere, dunque, la propria opinione critica nei confronti della sentenza resa dalla Corte di Giustizia europea nel caso *Lexitor*, che, a suo dire, non è invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, interpretando la stessa una Direttiva non avente natura “*self executing*” e, quindi, non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali, chiede pertanto all’Arbitro di rigettare il ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.

In sede di repliche, parte ricorrente si limita a ribadire quanto già comunicato in sede di ricorso, contestando le controdeduzioni dell’intermediario.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, “pari all’importo degli interessi” e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, sancito dall’art. 125-sexies del TUB.

E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato tanto nella “giurisprudenza ABF”, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che “ il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto

del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per la seguente voce di costo “istantanea” per gli importi appresso indicati:

2) Spese istruttorieeuro 175,89

Per quanto riguarda le voci di costo “*recurring*”, l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l’intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento ed in assenza, poiché non versato in atti, del “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni” al fine della distinzione della quota *recurring* da quella *up front* delle “commissioni alla rete distributiva” e riscontrata, dunque, nel caso di specie la natura *recurring* della suddetta voce di costo unitamente ai costi assicurativi, respinte le eccezioni dell’intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale ed al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

1) Commissioni rete distributiva.....euro 613,95

2) Oneri assicurativi.....euro 69,14

Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell’importo complessivo pari a euro 858,98 oltre interessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 858,98 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO